



Fattura elettronica

- estensione platea dei soggetti esonerati -

1

In sede di conversione del D.L. c.d. “Decreto Semplificazioni”, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche in relazione alla platea dei soggetti esercenti professioni sanitarie esonerati dall’emissione della fattura elettronica.

Brevemente riepiloghiamo l’excursus normativo.

- In sede di emanazione del D.L. nr. 119 dell’ottobre 2018 fu previsto un esonero generalizzato dall’emissione della fattura elettronica per determinati soggetti esercenti professioni sanitarie.
- In sede di approvazione della Legge di bilancio per il 2019 nr. 145 del 30/12/2018 al c) 53 è stato riscritto l’art. 10bis del D.L. 119/2018 anzidetto in sostituzione di quello previgente con il quale è stato sostituito l’esonero con il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
- Successivamente, in sede di conversione del decreto c.d. “Decreto Semplificazioni” il legislatore, tornando sui suoi passi, estende il *divieto di emissione della fattura elettronica a tutti gli esercenti professioni sanitarie anche se non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria limitatamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti della persone fisiche.*

“Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.”

Ciò significa che il professionista prima di emettere una fattura elettronica deve valutare la natura della prestazione; se questa ha carattere sanitario verso persone fisiche non deve emettere la fattura elettronica, mentre, per tutte le altre operazioni, diverse da quelle sanitarie quali, ad esempio: servizi aventi carattere di consulenze, per attività formativo, per cessione di beni strumentali ecc. è tenuto ad emettere la fattura elettronica.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica è prevista anche nel caso di prestazioni sanitarie riferite a soggetti business.



Dopo il predetto provvedimento, oggi, si possono avere le seguenti situazioni in relazione all'emissione delle fatture elettroniche da parte di soggetti esercenti professioni sanitarie:

1. Fatture emesse per prestazioni sanitarie rese alla persona fisica da non inviare al Sistema Tessera Sanitarie:

Non si dovrà emettere la fattura elettronica da parte degli operatori sanitari che non rientrano tra i soggetti obbligati all'invio delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche al Sistema Tessera Sanitaria.

2. Fatture emesse per prestazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria:

la fattura dovrà essere emessa esclusivamente cartacea, anche nel caso di avvenuta opposizione da parte del paziente alla trasmissione dati.

3. Fatture emesse per prestazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del Sistema Tessera Sanitaria:

hanno obbligo di emissione in formato elettronico; ad esempio questa tipologia riguarda la partecipazione come relatore a corsi o convegni, le cessioni di beni strumentali;

4. fatture emesse per prestazioni, anche di carattere sanitario, che non sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria perché riferite a soggetti "business":

le fatture devono essere emesse in formato elettroniche.

Infine, nel caso in cui la fattura da emettere contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa (es. somma pagata per servizi "confort") non occorre emettere fattura elettronica in relazione a queste ultime.

In tale circostanza se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema Tessera Sanitaria (salvo opposizione del paziente) indicando:

- l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione al sistema TS;
- l'importo delle spese non riferite alle spese non sanitarie con il codice "AA" altre spese.

Qualora, invece, dal documento non sia possibile distinguere le due tipologie di spese l'intero importo deve essere trasmesso al Sistema TS con la tipologia "Altre spese".



STUDIO COMMERCIALE
CANTISANI
Aziendale - Fiscale - Lavoro

In entrambi i casi la fattura deve essere cartacea.

Roma, addì 10 febbraio 2019

Dott. Giovanni Cantisani

3

Le risposte a quesiti rivolti come pure scritti illustrativi derivano da convincimento professionale e come tale non impegnano e non vincolano chi le riceve per cui si declina ogni responsabilità in merito all'applicazione della risposta al quesito al caso concreto.

L'utilizzo del presente documento, seppur per sintesi ed estratto, non può avvenire senza che sia citata la fonte e l'autore in modo chiaro ed esplicito.



La Fattura elettronica e l'imposta di bollo

Riprendiamo quando già riferito nelle scorse settimane per argomentare ancora in materia di imposta di bollo per le fatture emesse senza applicazione dell'I.V.A.

I documenti emessi per prestazioni escluse, esenti, fuori campo I.V.A. e quelle dei contribuenti che hanno optato per il regime forfettario, di importo superiore ad euro 77,47 dovranno assolvere all'imposta di bollo pari ad euro 2,00 a cura del cedente o del prestatore che porrà a carico del committente il relativo importo.

Tab. I

PRESTAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'I.V.A.	
Importo della fattura	Imposta di bollo
Pari o < ad euro 77,47	NO
Superiore ad euro 77,47	SI per euro 2,00

Tab. II

PRESTAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'I.V.A.	
Fattura Cartacea	<ul style="list-style-type: none">• Marca cartacea da euro 2,00 da apporre sulla fattura• Oppure bollo virtuale – ex Art. 15 DPR 642/72
Fattura elettronica	Bollo virtuale ex DM 17/6/2014 Art. 6 modif. DM 28/12/2018

Il bollo virtuale si assolve richiedendo la preventiva autorizzazione all'Agenzia delle Entrate; il contribuente esegue versamenti bimestrali a titolo di acconto per poi procedere al conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Qualora si opta per tale sistema le fatture dovranno recare la dicitura:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale . Autor. Agenzia Entrate ID....."

Roma, addì 12 febbraio 2019

Dott. Giovanni Cantisani

Le risposte a quesiti rivolti e gli scritti derivano da convincimento professionale e come tale non impegnano e non vincolano chi le riceve per cui si declina ogni responsabilità in merito all'applicazione della risposta al quesito al caso concreto.

L'utilizzo del presente documento, seppur per sintesi ed estratto, non può avvenire senza che sia citata la fonte e l'autore in modo chiaro ed esplicito.